

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE ZENZERO

### Art. 1 Ragione Sociale

Sotto la denominazione:

**ASSOCIAZIONE ZENZERO** é costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e ss. C.C.S., retta dal presente statuto.

### Art. 2 Scopo

L'associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge i seguenti obiettivi:

- agire per il miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi in via di Sviluppo
- realizzare, al fine di migliorare la condizione ambientale ed economica di menzionati paesi, un'attività sociale in grado di autofinanziarsi, finalizzata a ripulire l'ambiente e nello stesso tempo a fornire posti di lavoro.
- fornire assistenza tecnica, gestionale e finanziaria ai vari progetti che le verranno sottoposti, mediante invio di fondi e attrezzature.
- formare il personale locale impegnato nei progetti e nelle attività di cooperazione.
- valorizzare le risorse umane, la conservazione del patrimonio ambientale, e promuovere inoltre lo sviluppo della figura della Donna nelle attività lavorative.
- In particolare l'associazione si impegnerà :
- a promuovere e sostenere iniziative e progetti nei quali verrà valorizzato il ruolo della donna nei paesi in via di sviluppo, attraverso la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- a strutturare sistemi di raccolta e smistamento della plastica, coinvolgendo le associazioni e dimostrando alle municipalità i vantaggi ambientali di un sistema teso al riciclo della plastica.

L'Associazione inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il raggiungimento dei propri fini.



### Art. 3 Sede

L'associazione ha sede a Paradiso.



### Art. 4 Durata

L'associazione è costituita per una durata illimitata.

## **Art. 5      Responsabilità verso terzi**

L'Associazione risponde verso terzi unicamente con i beni sociali. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

## **Art. 6      Ammissione dei soci**

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche ed anche giuridiche, che pagano i contributi sociali.

Le persone che intendono far parte dell'associazione devono inviare al Comitato Direttivo una richiesta di adesione e pagare il contributo sociale.

## **Art. 7      Esclusione dei soci**

L'appartenenza dell'Associazione si conclude con:

- a) le dimissioni: in qualunque momento e per iscritto;
- b) la morte;
- c) l'esclusione decretata dall'Assemblea generale su proposta del CD in caso di:
  - gravi o ripetute lesioni degli statuti;
  - di mancato versamento del contributo sociale annuo, malgrado due richiami.
  - lesione dell'immagine della associazione

## **Art. 8      Organi dell'associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) L'Assemblea generale
- B) Il Comitato direttivo
- C) Il Revisore dei conti

### **A) L'Assemblea generale**

#### **Art. 9      L'Assemblea generale**

L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione.

Essa è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno.

L'Assemblea generale decide in particolare:

- l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente;
- la nomina del Presidente;
- l'elezione del comitato direttivo e del revisore dei conti;
- delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio annuale;
- esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'associazione e li può revocare;
- delibera circa la revisione totale o parziale degli statuti;
- l'ammontare del contributo sociale annuale;
- l'esclusione di un socio.

## **Art. 10          Forma delle Convocazioni**

L'assemblea generale deve essere convocata almeno 20 giorni prima del giorno previsto per l'assemblea medesima mediante valida pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, oppure tramite lettera semplice o e-mail inviati a tutti i soci in regola con il contributo annuale.

Per quanto le prescrizioni legali non dispongono altrimenti, la convocazione avviene per opera del Presidente o del Segretario dell'associazione.

L'assemblea generale ha luogo presso la sede dell'associazione, oppure in l'altra località stabilita dal Presidente.

L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti dell'ordine del giorno. Le proposte di modifica degli statuti saranno messi a disposizione degli associati presso la sede sociale; di ciò va fatta menzione nella convocazione.

Senza il consenso di tutti i soci non potranno essere adottate decisioni su argomenti di cui non sia stata annunciata in siffatto modo la trattazione, tranne che sulla proposta si convocare un'assemblea generale straordinaria.

L'assemblea straordinaria potrà essere convocata dietro richiesta di almeno un quinto dei soci o dal CD. Il CD deciderà data e luogo dell'assemblea straordinaria che si terrà entro quattro settimane dalla presentazione della domanda.

## **Art. 11                  Risoluzioni sociali**

Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la rappresentanza con procura.

## **B) Il Comitato direttivo**

### **Art. 12          Definizione, composizione e eleggibilità**

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati alla Assemblea Generale.

I membri del Comitato direttivo e il Presidente sono eletti dall'assemblea generale.

Il Comitato direttivo ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'associazione.

Il Comitato direttivo è composto da 3 o più membri.

L'attribuzione delle cariche di Vice – presidente, del segretario e del Cassiere spetta al Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo può nominare un consulente legale, che può non essere socio.

Il Consulente legale assiste il Comitato direttivo.

Il Consulente legale resta in carica un anno e puo' essere rinominato.

**Art. 13 Durata della carica**

Il Comitato direttivo rimane in carica 3 anni.  
Ogni suo membro è sempre rieleggibile.

**Art. 14 Convocazioni e deliberazioni**

Il comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che lo si ritiene opportuno oppure se due membri lo richiedono, ma almeno due volte ogni anno.  
Le delibere vengono prese alla maggioranza semplice.  
In caso di parità decide il voto del Presidente.

**Art. 15 Diritto di firma**

Il Comitato direttivo stabilisce le modalità di rappresentanza dell'associazione verso terzi, fissando il diritto di firma dei singoli membri.

**C) Il Revisore dei conti****Art. 16 Nomina**

Il Revisore è nominato ogni anno dall'assemblea dei soci, con i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge, e non può far parte dei membri del Comitato direttivo.

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia.

**Art. 17 Compiti**

Il Revisore dei conti ha il compito di sorvegliare la gestione del patrimonio dell'associazione e la tenuta dei libri contabili e di riferirne annualmente all'Assemblea dei soci.



**Art. 18 Mezzi finanziari**

I mezzi dell'associazione sono costituiti:

- a) dai contributi sociali versati dai soci;
- b) da devoluzioni, donazioni e elargizioni;
- c) dalle sponsorizzazioni;
- d) dalle altre entrate.

**Art. 19 Esercizio annuale**

L'esercizio annuale corrisponde con l'anno civile, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio annuale terminerà il 31 dicembre 2015.

**Art. 20 Decisione e modalità**

Oltre ai casi previsti dalla legge lo scioglimento dell'associazione può essere decretato da un'Assemblea dei soci appositamente convocata.

La decisione assembleare di scioglimento dell'associazione deve essere approvata da un numero di soci pari almeno ai due terzi del numero dei soci presenti all'assemblea espressamente convocata.

**Art. 21 Liquidatori**

Deciso lo scioglimento dell'associazione l'Assemblea dei soci dovrà designare, se necessario, dei liquidatori e deliberare circa la destinazione del patrimonio. In difetto di destinazione del patrimonio sociale, questo sarà devoluto in beneficenza.

**Art. 22 Modifica statuto**

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.


La convocazione dell'Assemblea dei soci durante la quale è prevista una deliberazione circa la modifica degli statuti deve espressamente menzionare tale punto all'ordine del giorno, nonché menzionare il testo della modifica proposta.

**Art. 23 Approvazione**

Il presente statuto è stato approvato, all'unanimità, nell'ambito dell'assemblea dei promotori costitutiva dell'associazione del 19 ottobre 2015

Lugano, 19 ottobre 2015

Lugano, modifica del 23 gennaio 2017

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive, somewhat stylized name, possibly starting with 'F'. The signature on the right is also cursive and appears to be a different name, possibly starting with 'L'. Both signatures are written in a fluid, connected style.